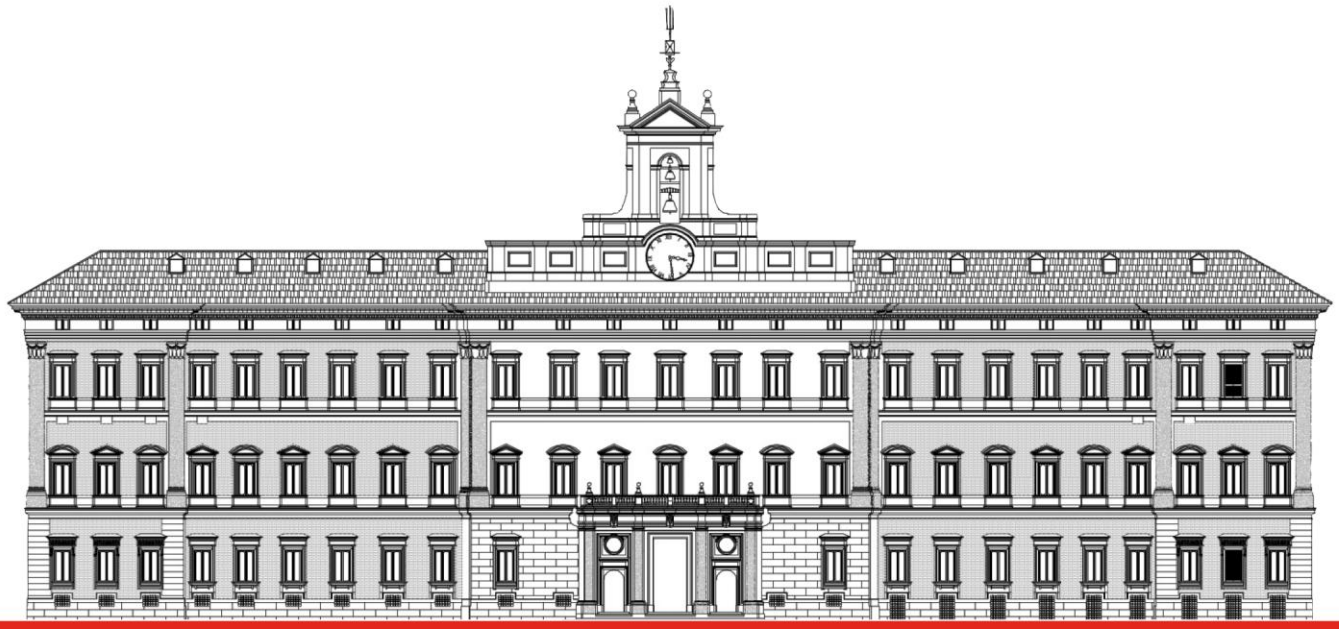
Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Proposte legislative per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia

(Proposta di regolamento COM(2026)570)

(Proposta di regolamento COM(2026)580)

n. 168

29 settembre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Proposte legislative per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia

(Proposta di regolamento COM(2026)570)

(Proposta di regolamento COM(2026)580)

n. 168

29 settembre 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA** (☏ 066760.2145 - ✉ *rue_segreteria@camera.it* - 𝕏@CD_europa - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

DATI IDENTIFICATIVI **1**

PROPOSTE LEGISLATIVE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E DI POLIZIA **3**

- Finalità e obiettivi 3
- Contesto, motivazioni, valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi 5
 - *Contesto* *5*
 - *Il ruolo delle Agenzie dell'UE nell'architettura del sistema di giustizia e affari interni dell'UE* *6*
 - *Motivazioni* *10*
 - *Valutazione di impatto* *11*
 - *Consultazione dei portatori di interesse* *12*
- Principali contenuti delle proposte 12
 - *La proposta di regolamento su Europol* *12*
 - *La proposta di regolamento su Eurojust* *20*
- Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE 26
 - *Base giuridica* *26*
 - *Sussidiarietà* *27*
 - *Proporzionalità* *28*
- Esame presso le Istituzioni dell'UE 28
- Esame presso altri parlamenti nazionali 28

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	*COM(2026)580* *COM(2026)570*
Data di adozione	*24 giugno 2026*
Base giuridica	*Art. 87, par. 2, lett. a) TFUE; art. 88 TFUE;* *Art. 85 TFUE;*
Settori di intervento	*Lotta contro la criminalità; terrorismo; cooperazione di polizia; cooperazione transfrontaliera; Europol; Eurojust; funzionamento istituzionale;*
Esame presso le Istituzioni dell'UE	*Procedura legislativa ordinaria*
Assegnazione	*3 luglio 2026 - II Commissione giustizia*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*9 novembre 2026*
Segnalazione da parte del Governo	*Si`*

PROPOSTE LEGISLATIVE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E DI POLIZIA

Il pacchetto legislativo di cui fanno parte le due proposte di regolamento recanti modifica del quadro giuridico di Europol (l'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto), ed Eurojust (l'Agenzia dell'UE per la cooperazione in materia penale), presentato lo scorso 23 giugno, è volto a rafforzare la capacità di risposta dell'UE alla **criminalità transfrontaliera**, **organizzata** e **terroristica**, sostenendo l'azione degli Stati membri in materia di sicurezza interna, nonché di **prevenzione**, **individuazione** e **indagine** dei **reati**, e favorendo la **collaborazione** tra le autorità di contrasto e gli organi giudiziari degli Stati membri.

Del pacchetto legislativo fanno altresì parte:

- la proposta di regolamento relativa al trattamento dei **dati personali operativi** da parte di organi, organismi e istituzioni dell'UE;
- la proposta di direttiva relativa all'**ordine europeo di indagine penale** e all'ordine europeo di **partecipazione a distanza**.

La prima proposta è stata esaminata ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà dalla XIV Commissione che il 16 settembre 2026 ha approvato un documento recante una valutazione conforme ai fini della sussidiarietà e parzialmente conforme al principio di proporzionalità. Merita notare che nel considerando 4 della proposta la Commissione europea specifica che l'intervento non compromette il mantenimento di norme specifiche applicabili al **trattamento dei dati personali operativi**, in particolare quelle stabilite negli atti istitutivi di Europol, Eurojust ed EPPO, che dovrebbero essere considerate come *lex specialis*. Per approfondimenti sui contenuti della proposta si rinvia al seguente dossier.

La proposta di direttiva, invece, è all'esame della XIV Commissione, che l'ha avviato il 23 settembre scorso. Per approfondimenti sui contenuti della proposta si rinvia al seguente dossier.

Finalità e obiettivi

Attraverso il **rafforzamento simultaneo** di Europol ed Eurojust – affiancato dall'aggiornamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia probatoria e dall'adeguamento del quadro sulla protezione dei dati applicabile alle istituzioni e agli organi dell'UE nell'esercizio di attività rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia – la Commissione persegue l'**obiettivo generale** di migliorare la **cooperazione** e la **complementarità** tra le agenzie dell'UE e le autorità nazionali, di aumentare il sostegno all'espletamento di indagini congiunte, di accelerare le azioni penali e di facilitare lo scambio di informazioni, anche attraverso un quadro giuridico più chiaro e una riduzione degli oneri amministrativi.

Europol ed Eurojust svolgono, infatti, **funzioni diverse** ma **complementari** nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La prima, come precisato meglio *infra*, sostiene la prevenzione e l'accertamento delle attività criminali e le relative indagini; la seconda, invece, facilita la cooperazione giudiziaria e garantisce un efficace seguito da parte dei pubblici ministeri e dei giudici.

La proposta di **regolamento su Europol** mira, in via generale, a rafforzare il ruolo dell'Agenzia quale **polo informativo**, **operativo** e **tecnologico** dell'UE nel contrasto alla criminalità transfrontaliera.



La proposta di **regolamento su Eurojust** è volta, invece, a potenziare il **coordinamento** giudiziario e il **sostegno** alle autorità nazionali nelle indagini transnazionali.



Contesto, motivazioni, valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi

Contesto

Come evidenziato nelle valutazioni di impatto che accompagnano le due proposte di regolamento su Europol ed Eurojust – e più approfonditamente nella valutazione EU-SOCTA 2025 di Europol – l'UE deve fronteggiare una fase di **trasformazione fondamentale** della **natura** della criminalità grave ed organizzata.

Le reti della criminalità organizzata operano, infatti, su **scala transfrontaliera e globale**, sfruttando in misura crescente anche l'**intelligenza artificiale** e le opportunità offerte dal contesto digitale per agire senza incontrare le limitazioni tipiche dei confini nazionali.

In tale quadro, la Commissione evidenzia la necessità di un **potenziamento** degli **strumenti europei** di collegamento tra **informazioni**, **competenze** e **indagini** condotte dai diversi Stati membri.

È in risposta a questo scenario che, come anticipato negli orientamenti politici per la Commissione 2024-2029, l'Unione ha adottato la **Strategia di sicurezza interna "ProtectEU"**, che considera prioritario il **rafforzamento** tanto del mandato sia di **Europol** che di **Eurojust**, riconoscendo a quest'ultima un **ruolo centrale** nel coordinamento delle azioni penali transfrontaliere.

La Strategia integra la strategia per l'**Unione della preparazione** e il **Libro bianco sulla difesa europea** ed intende promuovere un **approccio esteso** a tutta la società e sull'integrazione degli aspetti della sicurezza nell'elaborazione delle nuove iniziative. A tal fine, si pone diversi **obiettivi** e **azioni fondamentali**, quali in particolare:

- una **nuova governance europea** nella sicurezza interna, che implica l'individuazione fin dall'inizio e nel corso dell'intero processo negoziale delle **implicazioni delle iniziative della Commissione** in termini di sicurezza e preparazione, nonché **analisi periodiche** delle minacce alla sicurezza interna, nonché **relazioni periodiche** al Parlamento europeo e al Consiglio per **monitorare** e **sostenere l'attuazione** delle iniziative fondamentali;
- **nuove modalità di condivisione delle informazioni d'intelligence** che aumentino la **capacità di anticipare le minacce alla sicurezza**;
- **strumenti di contrasto più efficaci e organismi più forti** nel campo della giustizia e affari interni. In particolare, la comunicazione ritiene essenziale un **nuovo mandato** che determini l'**evoluzione di Europol** in una **forza di polizia autenticamente operativa** ai fini di un maggior sostegno agli Stati membri, nonché il **potenziamento di Frontex** (l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera), **Eurojust** (L'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale) ed **ENISA** (l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e una stretta cooperazione fra i vari organismi;

- sviluppo della **resilienza alle minacce ibride**, lotta alla **criminalità organizzata** e alle **forme gravi di criminalità** e **lotta al terrorismo** e all'estremismo violento.

Nell'ambito di quest'ultimo obiettivo è stata altresì presentata una **nuova strategia e un nuovo piano d'azione contro la droga e il traffico di droga**.

Il ruolo delle Agenzie dell'UE nell'architettura del sistema di giustizia e affari interni dell'UE

Europol

L'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto (**Europol**), sostiene le forze dell'ordine degli Stati membri nella lotta contro la criminalità grave, attraverso lo **scambio di informazioni**, l'**analisi operativa**, il **supporto tecnico** alle indagini e le **valutazioni delle minacce**.

Il suo **mandato** è espressamente definito dall'art. 88 del Trattato sul funzionamento dell'UE che le affida il compito di "**sostenere e potenziare** l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la **reciproca collaborazione** nella prevenzione e lotta contro la **criminalità grave** che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione".

Il medesimo articolo, al paragrafo 2, demanda al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante **regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria**, la definizione della struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e dei compiti di Europol. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il regolamento n. 2016/794, successivamente modificato con il regolamento (UE) 2022/991 e, da ultimo, dal regolamento (UE) 2025/2611 (su cui vd. *infra*).

Europol era entrata in funzione nel 1998 sulla base di una apposita Convenzione del 1995, poi sostituita dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio, più volte modificata e quindi abrogata e sostituita dal richiamato regolamento 2016/794 e, successivamente, dal regolamento UE 2022/991.

Si apprende da fonti di stampa che il 23 settembre 2026 il Consiglio ha selezionato Jürgen **Ebner** – attuale vicedirettore esecutivo per la governance e direttore esecutivo facente funzioni di Europol dal maggio 2026 – quale candidato alla carica di direttore esecutivo dell'Agenzia. La nomina formale interverrà al termine della procedura prevista dall'art. 54 del regolamento (UE) 2016/794, che prevede anche un parere non vincolante del Parlamento europeo.

Per ulteriori approfondimenti sull'Agenzia si rinvia al seguente dossier.

Secondo dati della Commissione europea, dal 2019 al 2025 Europol ha sostenuto oltre **20 mila operazioni**, per un totale di quasi **32 mila arresti** in seguito alle Giornate di azione congiunta e circa **8,9 miliardi di euro** di **beni** sequestrati.

Come rilevato nella valutazione di impatto che accompagna la proposta, nel solo **2024** ha sostenuto oltre **3.300 operazioni**, reso possibili più di **2 milioni** di

scambi sicuri di informazioni e fornito accesso alle proprie banche dati per quasi **15 milioni** di volte.

L'allocazione delle risorse nel bilancio di Europol

In base al terzo ed ultimo bilancio rettificativo per il 2026 riportato sul suo sito, Europol dispone di un volume di entrate pari a circa **270 milioni** di euro, registrando un aumento costante di risorse rispetto ai circa **241** milioni nel **2025** e ai circa **224** milioni nel **2024**.

Per quanto riguarda le uscite, la parte più significativa è costituita dalle spese per l'impiego di **personale** le cui voci principali ammontano a circa **143 milioni di euro**. Le spese per le **attività operative** sono tra l'altro articolate in quelle per le **operazioni** in senso stretto (pari a circa **17,5 milioni di euro**) e quelle per la **tecnologia informatica operativa** che ammontano a circa **59 milioni** di euro.

Secondo il rendiconto finanziario di Europol per il 2025, l'Agenzia ha registrato **entrate** per a **239,9 milioni di euro** e **spese** sono state pari a **227,5 milioni di euro**, di cui **123,5 milioni** di euro riferiti alla **spesa** per il **personale**.

Secondo bilancio per l'esercizio finanziario **2026**, la pianta organica autorizzata per l'anno di riferimento consta di **809 agenti temporanei**, rispetto ai 791 del 2025. Il documento riporta, inoltre, **262 agenti a contratto,** rispetto ai 260 del 2025 e **138 esperti nazionali distaccati**, rispetto ai 132 del 2025.

Per le prospettive relative alle risorse finanziarie e umane nei prossimi anni si rinvia al **Programma pluriennale 2026-2028** dell'Agenzia (per approfondimenti si rinvia al seguente dossier).

Si ricorda che sul **piano delle risorse**, la Commissione ha proposto di aumentare il bilancio di Europol a **3 miliardi di euro** a **prezzi correnti** (cioè che tengono conto dell'infrazione) nella proposta per il **QFP 2028-2034**.

Eurojust

Principale compito dell'**Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale** (**Eurojust**) è, invece, quello di fornire supporto alle amministrazioni nazionali nel collaborare per la lotta al terrorismo e alle gravi forme di criminalità organizzata che interessano più di un Paese dell'UE.

In particolare, Eurojust aiuta gli Stati membri a combattere il terrorismo e le forme gravi di **criminalità organizzata**, offrendo una serie di servizi, fra cui:

- il coordinamento delle **indagini** e dei **procedimenti giudiziari** che interessino almeno due Paesi;
- il sostegno nella **risoluzione di conflitti di giurisdizione**;
- il supporto nella definizione e nell'attuazione di **strumenti giuridici dell'UE**, come il mandato d'arresto europeo, l'ordine europeo di indagine o i provvedimenti di confisca e congelamento.

Di seguito, un'infografica della Commissione europea che riassume i risultati delle principali attività svolte da Europol nel 2025 (Fonte: Commissione europea).



Secondo i **dati** riportati nella valutazione di impatto che accompagna la proposta di regolamento, dal 2019 al 2024 si è registrato un aumento delle domande di intervento dell'Agenzia: il numero di casi registrati è aumentato del **66%** (+11% medio annuo), le riunioni di coordinamento del **50%** e le richieste di sostegno alle squadre investigative comuni del **17%**.

Le lacune informative e la questione dello scambio di dati personali tra Frontex ed Europol

La **cooperazione interagenzia dell'UE**, finalizzata a facilitare la circolazione dei dati a scopi preventivi e di contrasto alla criminalità, è essenziale anche per supportare l'attività delle **autorità di polizia e giudiziarie dei singoli Stati membri**.

In questo contesto ha assunto particolare rilevanza l'**interruzione** della condivisione sistematica e regolare di dati personali tra **Frontex** ed **Europol** con un potenziale impatto nel contrasto a forme gravi di **criminalità transfrontaliera**, come il **traffico di migranti** e la **tratta di persone**.

La possibilità di scambiare dati personali tra Frontex ed Europol è prevista nei Regolamenti istitutivi delle due agenzie, che ne demandano le modalità concrete ad **accordi di lavoro** ("working agreements") stipulati tra le agenzie stesse, previa autorizzazione della Commissione europea ed a seguito del parere del Garante Europeo per la Protezione dei Dati Personali (art. 68 del regolamento (UE) 2019/1896, cd "Regolamento Frontex"). In ogni caso, secondo l'art. 90 del Regolamento Frontex, l'Agenzia può scambiare dati personali operativi solo nel caso in cui tale scambio sia "**strettamente necessario**" per lo svolgimento del mandato di Europol.

La sospensione del flusso informativo tra le due Agenzie è stata determinata da due pareri emessi il 7 giugno 2022 dal **Garante europeo per la protezione dei dati personali** nei confronti di due decisioni del Consiglio di amministrazione di Frontex del dicembre 2021 (68/2021 e 69/2021). Frontex ha deciso unilateralmente, per effetto di tali pareri, di essere abilitata a trasmettere ad Europol dati personali **esclusivamente sulla base di richieste *ad hoc***, **motivate** in modo **dettagliato** e **circostanziato**.

Pertanto, secondo fonti informali, Frontex avrebbe respinto alcune richieste da parte di Europol, ritenute non conformi ai criteri di stretta necessità e proporzionalità. Tra queste, ad esempio, una generica richiesta di dati attinenti ai flussi migratori che si muovono lungo la rotta dell'Africa occidentale verso le isole Canarie.

I **due pareri** del Garante europeo avanzavano numerosi rilievi critici sul rispetto da parte di Frontex delle norme UE per il trattamento dei dati personali. In particolare, il primo parere riguardava le norme interne di Frontex applicabili a tutte le sue attività di trattamento dei dati personali. Il secondo concerneva le attività di trattamento dei dati personali di Frontex relative all'identificazione di sospettati coinvolti in crimini transfrontalieri.

Successivamente, tra settembre e novembre 2022, facendo anche seguito a numerose sollecitazioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una **indagine** su Frontex, anche attraverso ispezioni nella sede dell'agenzia.

Il 5 dicembre 2024 il Garante europeo ha concluso l'indagine adottando nei confronti di Frontex una **decisione di censura** - la sanzione meno grave - proprio in ragione della tempestiva interruzione dello scambio sistematico di dati con Europol.

Per adeguarsi alle raccomandazioni del Garante, **Frontex** ed **Europol** hanno concluso, al termine di negoziati durati quasi due anni, un **accordo di lavoro** volto a disciplinare, tra l'altro, l'attività di collaborazione nello scambio di dati personali, affinché tale attività si svolga nel rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati.

Per quanto riguarda lo **scambio dei dati personali**, l'accordo ribadisce anzitutto che, nello scambio e nel trattamento dei dati, Frontex ed Europol devono rispettare i requisiti di protezione stabiliti dai rispettivi quadri giuridici, in particolare

per quanto concerne la limitazione delle finalità e l'accuratezza dei dati. A questo principio generale si affianca una previsione più specifica (art. 8), secondo cui Frontex può scambiare dati personali operativi con Europol solo quando ciò risulti strettamente necessario e proporzionato rispetto all'esercizio del mandato di quest'ultima. L'accordo stabilisce inoltre che lo scambio dei dati debba avvenire secondo modalità operative concordate congiuntamente dalle due agenzie, che dovranno definire nel dettaglio il formato delle richieste e delle risposte, il relativo contenuto, le categorie di interessati coinvolte e i mezzi di trasmissione utilizzati; tali modalità dovranno essere riesaminate e, se necessario, aggiornate da Frontex ed Europol con cadenza almeno annuale.

Si ricorda che la delegazione della Camera, in occasione delle passate riunioni del Gruppo parlamentare di controllo su Europol (vd. *infra*) e delle visite presso le sedi di Frontex ed Europol, ha reiteratamente sollecitato aggiornamenti sullo stato di avanzamento e sui tempi dei negoziati, nonché sulla (ri)attivazione del flusso informativo tra le due Agenzie. Per maggiori dettagli, si rinvia al seguente dossier.

Motivazioni

Nella relazione illustrativa che accompagna ciascuna proposta di regolamento, la Commissione europea delinea i **motivi** alla base iniziative esaminate, evidenziando in via generale la **necessità** di adeguare la risposta dell'UE a un contesto criminale sempre più **transnazionale**, **tecnologicamente avanzato** e **interconnesso**.

Con specifico riferimento alla proposta di regolamento che interviene su Europol, la Commissione ritiene necessario intervenire per:

- ridurre la **frammentazione** di **dati** ed **informazioni** rilevanti sulle attività criminali affinché vengano condivise tra autorità, giurisdizioni e sistemi in modo efficace e tempestivo;
- superare la **frammentazione** della **risposta operativa** dell'UE dovuta ad una **visibilità parziale** sulle reti criminali che operano in diversi Stati membri da parte delle autorità nazionali, con conseguente difficoltà nel coordinare le indagini a livello transfrontaliero;
- porre rimedio allo **squilibrio strutturale crescente** tra il livello di avanzamento tecnologico delle reti criminali e le capacità collettive a disposizione delle autorità di contrasto dell'UE.

La Commissione ritiene necessaria una **riforma complessiva** e **strutturale** che investa il **mandato** e le **capacità** dell'Agenzia. A tal fine, evidenzia che i precedenti tentativi di riforma – operati rispettivamente nel 2022 e, più di recente, nel 2025 – si sono limitati a un **rafforzamento parziale** delle capacità di gestione dei **dati complessi** e delle **capacità analitiche** dell'Agenzia, nonché a **modifiche mirate** del quadro normativo volte a rispondere a esigenze operative specifiche.

Anche con riguardo alla proposta di regolamento su Eurojust, la Commissione evidenzia l'**inadeguatezza** del **quadro normativo vigente** rispetto all'evoluzione della criminalità nell'UE.

La Commissione riporta che dall'ultima valutazione sull'Agenzia sono emersi **due problemi strutturali**:

- un'**inefficienza organizzativa interna**;
- **limiti** nella **cooperazione** interagenzia, in particolare con Europol ed EPPO, ad esempio nel funzionamento del sistema hit/no hit.

Valutazione di impatto

La Commissione informa di aver svolto per ciascuna delle proposte di regolamento relative Europol ed Eurojust due **distinte valutazioni di impatto**.

La valutazione di impatto della proposta di regolamento su Europol ha individuato **due opzioni strategiche**:

- la **prima** si concentra su **miglioramenti** mirati dell'attuale modello operativo, attraverso il rafforzamento della disponibilità dei dati, il potenziamento della cooperazione con gli organismi, uffici e agenzie dell'UE, e il miglioramento dell'integrazione degli strumenti e dei sistemi informativi di Europol nei flussi di lavoro investigativi nazionali;
- la **seconda** prevede il **superamento** di un quadro incentrato principalmente sulla trasmissione bilaterale delle informazioni a favore dello sviluppo di infrastrutture di comunicazione condivise a livello UE, una forma più integrata di supporto operativo (incorporata direttamente negli ambienti investigativi nazionali), una sostanziale modernizzazione del quadro di trattamento dei dati di Europol e un rafforzamento della cooperazione con l'EPPO.

La Commissione informa di aver optato per una **terza soluzione** che **combina entrambi gli approcci descritti**, in quanto si basa sui miglioramenti incrementali individuati nell'ambito del primo approccio e al contempo interviene sulle limitazioni strutturali del modello attuale, ad esempio rafforzando la **presenza operativa** di Europol negli Stati membri e potenziando la sua **cooperazione con l'EPPO**.

Quanto agli **oneri**, la Commissione fa presente che i costi totali stimati per il periodo 2028-2034 ammontano a circa **590 milioni di euro** per gli **Stati membri** e **789 milioni** di euro per **Europol**. Di questi, gli oneri ***una tantum*** ammontano a circa 255 milioni di euro per gli Stati membri e 240 milioni di euro per Europol, mentre i costi ricorrenti annuali sono stimati in circa 48 milioni e 78 milioni di euro, rispettivamente, per gli Stati membri per Europol.

Per approfondimenti sulla valutazione di impatto si rinvia al seguente collegamento.

La valutazione di impatto della proposta di regolamento su **Eurojust** ha confrontato **diverse opzioni strategiche**, nessuna delle quali contempla una riforma strutturale del mandato dell'Agenzia. L'opzione strategica scelta dalla Commissione combina **modifiche legislative**, **riforme della governance** e **miglioramenti operativi** per trasformare Eurojust in un polo di cooperazione giudiziaria più proattivo ed efficace. Dalla valutazione emerge che, sebbene richiedano un **aumento commisurato delle risorse** per Eurojust,

le modifiche genereranno **notevoli benefici operativi**, tra cui una maggiore rapidità nel trattamento dei casi, una migliore assegnazione delle risorse e una maggiore capacità di contrastare le minacce criminali emergenti.

Per approfondimenti sulla valutazione si rinvia al seguente collegamento.

Consultazione dei portatori di interesse

In merito alla prima proposta (Europol) dalle consultazioni dei portatori di interesse la Commissione riporta che è emerso un forte sostegno al valore aggiunto di Europol, soprattutto nello scambio transfrontaliero di informazioni, nell'analisi criminale e nel coordinamento operativo. Hanno però segnalato **carenze** legate ai vincoli giuridici e procedurali sul trattamento dei dati, nonché la **necessità** di rafforzare il **supporto operativo**, sviluppare sistemi più automatizzati e interoperabili e potenziare le capacità tecnologiche e analitiche, anche tramite strumenti digitali UE e maggiore cooperazione con altre agenzie. Il **settore privato** ha inoltre chiesto **maggiore certezza giuridica** nella condivisione dei dati, specie sulla criminalità informatica.

Con riferimento, invece, alla seconda proposta (Eurojust), la Commissione informa di aver proceduto, tra l'altro, ad una **consultazione pubblica**, in cui i portatori di interesse hanno inoltre sottolineato la necessità che Eurojust dia priorità **alla cooperazione con i paesi terzi** e investa in **strumenti tecnologici** per rispondere alla natura in evoluzione della criminalità. I portatori di interessi hanno altresì convenuto sulla necessità di **armonizzare lo status** e i **poteri** dei **membri nazionali**, nonché di rafforzare la cooperazione con gli organi ed organismi pertinenti dell'UE, quali Europol ed EPPO. Sono state, invece, espresse **preoccupazioni** circa i diversi livelli di coinvolgimento dei paesi terzi con Eurojust e alcuni partecipanti che hanno suggerito l'introduzione di **clausole di condizionalità** per potenziare la cooperazione, in particolare con i paesi candidati all'adesione all'UE e i potenziali candidati.

Principali contenuti delle proposte

La proposta di regolamento su Europol

La proposta di regolamento consta complessivamente di **centoquarantuno articoli**, suddivisi in **sedici capi**, oltre a **due** allegati (l'allegato I, recante l'elenco delle forme di criminalità rientranti nella competenza di Europol, e l'allegato II, recante le categorie di interessati).

La proposta in esame **abroga integralmente** il regolamento (UE) 2016/794 (**articolo 140**), come riformato con regolamento (UE) 225/2611, e lo **sostituisce** con un nuovo testo, pur richiamandone in più punti l'impianto sistematico.

Istituzione, competenza e compiti di Europol

Gli **articoli da 1 a 6**, che aprono il Capo I, istituiscono l'Agenzia, ne definiscono lo status giuridico e la sede (**articoli 2 e 3**) e ne recano le definizioni rilevanti (**articolo 4**), tra cui quella di "dati personali amministrativi" e di "capacità avanzate".

L'**articolo 5** individua l'ambito di **competenza** di Europol, che sostiene le autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave a carattere transfrontaliero, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune dell'Unione, elencate nell'allegato I, che ora comprende anche la **violenza di genere**.

L'**articolo 6** – a differenza del regolamento (UE) 2016/794, che disciplinava i compiti di Europol attraverso un elenco ampio e dettagliato di attività – delinea i **compiti** dell'Agenzia: il trattamento delle informazioni e dell'*intelligence* criminale; il sostegno operativo agli Stati membri; il sostegno strategico e tematico; la cooperazione con gli organismi dell'Unione e con i paesi terzi; le attività di ricerca e innovazione; lo sviluppo di strumenti e componenti tecnologiche; il sostegno finanziario alle attività operative. Il medesimo articolo elenca inoltre, al par. 2, i compiti di sostegno ulteriori (tra cui la funzione di ufficio centrale per la lotta alla falsificazione dell'euro) e ribadisce, al par. 3, che Europol **non dispone di poteri coercitivi**.

L'**articolo 7** disciplina, invece, il **sostegno analitico strategico** di Europol. A tal fine, l'Agenzia prepara periodicamente prodotti analitici sulla sicurezza interna, tra cui analisi strategiche, valutazioni della minaccia, relazioni sulle tendenze e *briefing* situazionali.

Sostegno operativo, recupero dei beni e indagini finanziarie

Gli **articoli da 8 a 11** aprono il Capo II, dedicato alla **cooperazione operativa**. L'**articolo 8** ne definisce le capacità di **sostegno operativo continuativo** agli Stati membri, incluso il ruolo dell'Agenzia nell'individuazione dei collegamenti operativi o esigenze di coordinamento riguardanti attività criminali transfrontaliere.

L'**articolo 9** rafforza in modo significativo il ruolo di Europol a sostegno delle **indagini patrimoniali** e del **recupero** dei beni, introducendo tra l'altro la possibilità per Europol di **richiedere** agli Stati membri misure urgenti di congelamento in caso di rischio imminente di dispersione dei beni di origine illecita. L'**articolo 10** disciplina il **sostegno finanziario mirato** alle attività operative svolte nel contesto di indagini o azioni operative, su richiesta scritta motivata di uno Stato membro. L'**articolo 11** regola la richiesta, da parte di Europol, di avvio di un'**indagine penale** alle autorità competenti di uno Stato membro. È previsto che se le autorità nazionali competenti dello Stato membro decidano di non dar seguito alla richiesta di comunicare tempestivamente all'Agenzia, ne indicano i relativi motivi. Europol

informa di tali richieste **Eurojust** – e, per i reati di competenza della Procura europea, anche all'**EPPO** – ai fini del coordinamento giudiziario.

Servizio operativo e di analisi, centri specializzati e strumenti di cooperazione operativa

L'**articolo 12** istituisce il **servizio operativo e di analisi** continuo di coordinamento operativo e di intelligence criminale di Europol. Gli **articoli da 13 a 19** istituiscono il quadro giuridico comune per i **centri specializzati dell'Unione** – il Centro europeo sulla criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, il Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica, il Centro europeo contro il traffico di migranti e il Centro europeo antiterrorismo – prevedendo altresì, all'**articolo 19**, la possibilità di istituire ulteriori centri specializzati qualora il direttore esecutivo individui la necessità di capacità specialistiche o di un'azione coordinata a livello dell'UE per svolgere i compiti di Europol.

Gli **articoli 20 e 21** disciplinano, rispettivamente, le **task force operative** e la partecipazione di Europol alle **squadre investigative comuni**. L'**articolo 22** regola l'**impiego di Europol** per fornire sostegno operativo, tecnico, analitico e forense agli Stati membri, mentre l'**articolo 23** stabilisce il ruolo di Europol a sostegno della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (**EMPACT**). L'**articolo 24** istituisce infine pool specializzati di esperti operativi e tecnici degli Stati membri.

Strutture nazionali di cooperazione con Europol

Gli **articoli 25, 26 e 27** rafforzano il quadro delle strutture nazionali di raccordo con Europol. L'**articolo 25** interviene sul ruolo delle **unità nazionali Europol** quale organo di collegamento e punto di coordinamento centrale tra l'Agenzia e le autorità nazionali. L'**articolo 26** istituisce gli **uffici di sostegno Europol** presso le unità nazionali, composti da personale di Europol con esperienza pregressa nelle autorità nazionali competenti e destinati a garantire, tra l'altro, la mobilitazione di capacità specialistiche per le indagini a livello nazionale. L'**articolo 27** disciplina gli **ufficiali di collegamento** distaccati presso Europol da ciascuna unità nazionale.

Gestione delle informazioni: fonti, finalità del trattamento e titolarità dei dati

Il **Capo III**, sezione 1, apre con gli **articoli 28 e 29**, che disciplinano rispettivamente le **fonti di informazione** trattabili da Europol – ossia Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, parti private, fonti pubblicamente accessibili – e gli **obblighi** di comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri, corredati da una valutazione annuale dei contributi informativi nazionali. Gli **articoli 30 e 31** definiscono il ruolo di Europol in relazione, rispettivamente, al **sistema d'informazione Schengen** (SIS) e ai sistemi di informazione visti (**VIS**) e di informazione e autorizzazione viaggi (**ETIAS**).

L'**articolo 32** individua le **finalità** per le quali Europol può trattare dati personali (controlli incrociati, analisi strategiche e operative, ricerca e innovazione, sostegno agli Stati membri nell'informare il pubblico sulle persone sospettate o condannate ricercate) e, ai parr. 6-9 interviene sul regime di **categorizzazione degli interessati**, consentendo ad Europol di trattare, se necessario e proporzionato, anche dati personali relativi a persone non rientranti nelle categorie tassative dell'allegato II, con l'obbligo di **cancellazione immediata** una volta raggiunta la finalità del trattamento. L'**articolo 33** detta disposizioni in ordine alla determinazione della finalità del trattamento di informazioni da parte dell'Agenzia e delle relative limitazioni, mentre l'**articolo 34** disciplina l'obbligo di comunicazione a favore dello Stato membro interessato dalle informazioni detenute da Europol.

L'ambiente di dati e gli strumenti operativi di Europol

La sezione 2 del Capo III istituisce il quadro tecnico-giuridico dell'**ambiente di dati di Europol** (**art. 35**), che comprende: il **servizio di controllo incrociato** (**articoli da 36 a 39**), utilizzabile dagli Stati membri per caricare, interrogare e accedere ai dati; l'**ambiente analitico di Europol** (**articoli 40 e 41**), destinato alla conservazione e al trattamento dei dati ai fini dei compiti analitici; e lo **spazio condiviso di dati di polizia** (**articoli da 42 a 45**), in cui le autorità nazionali possono avviare e condurre analisi operative congiunte in cooperazione con Europol.

Completano la sezione l'**articolo 46**, dedicato all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (**SIENA**), l'**articolo 47**, relativo al meccanismo di scambio di informazioni per la cooperazione con le parti private, l'**articolo 48**, sul ruolo di Europol nell'indice europeo dei casellari giudiziali, e l'**articolo 49**, che consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione per l'introduzione di ulteriori funzionalità e strumenti.

Infrastrutture tecnologiche trasversali

La sezione 3 del Capo III reca le norme sul funzionamento dei principali **strumenti tecnici** di Europol: l'**infrastruttura cloud di Europol** (**articolo 50**), piattaforma sicura e scalabile di "*cloud computing*" utilizzabile anche da altri organismi dell'UE e, in taluni casi, da paesi terzi; l'**identità digitale di polizia dell'UE** (**articolo 51**), quale sistema comune di identificazione e gestione degli accessi; gli **strumenti statistici e di rendicontazione** (**articolo 52**), che non consentono l'identificazione di persone fisiche né l'adozione di decisioni automatizzate che le riguardino; il ruolo di Europol in relazione al **formato universale dei messaggi** (UMF, **articolo 53**); e l'**applicazione UE di concordanza del DNA** (**articolo 54**), destinata a consentire il confronto automatizzato e sicuro dei profili DNA tra gli Stati membri.

Capacità tecnologiche e innovazione

Il **Capo IV** è organizzato secondo il ciclo di vita dell'innovazione e dello sviluppo delle capacità. L'**articolo 57** istituisce un **meccanismo di previsione strategica** e **pianificazione** delle capacità tecnologiche; l'**articolo 58** chiarisce il ruolo di Europol nei programmi di finanziamento dell'Unione per la ricerca e l'innovazione. L'**articolo 59** fornisce la base giuridica per lo sviluppo, da parte di Europol, di **capacità avanzate condivise** anche su richiesta di almeno tre Stati membri, mentre l'**articolo 60** istituisce il livello relativo alla ricerca e innovazione in senso proprio.

Gli **articoli 61 e 62** disciplinano, rispettivamente, gli **ambienti di prova** e gli **spazi di sperimentazione normativa** per sistemi di intelligenza artificiale, e le attività di **diffusione precoce e convalida** delle soluzioni innovative. L'**articolo 63** riguarda l'impiego e l'integrazione operativa delle capacità avanzate negli Stati membri, mentre l'**articolo 64** rafforza il ruolo di Europol nella **formazione specialistica**, in stretta cooperazione con **CEPOL**. Gli **articoli da 65 a 67** istituiscono, infine, il servizio per le capacità e l'innovazione e il correlato gruppo consultivo.

Organizzazione e governance di Europol

Il Capo V allinea il modello di governance di Europol all'approccio comune delle agenzie decentrate dell'UE. L'**articolo 68** individua la struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia (consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, direttore esecutivo, gruppi consultivi e centri). Gli **articoli da 69 a 74** disciplinano la composizione, la presidenza, le riunioni, le funzioni e le modalità di voto del **consiglio di amministrazione** — che può tenere riunioni congiunte con i consigli di amministrazione di Eurojust, **Frontex** e CEPOL (**articolo 71**, paragrafo 4).

L'**articolo 75** istituisce, quale novità, un **comitato esecutivo** a sostegno del consiglio di amministrazione, secondo il modello di governance a due livelli raccomandato per le agenzie dell'Unione. Gli **articoli 76, 77 e 78** disciplinano, rispettivamente, la nomina e la revoca del direttore esecutivo, i suoi compiti e responsabilità — tra cui l'obbligo di informare periodicamente il consiglio di amministrazione sugli accordi di lavoro conclusi con organismi dell'Unione e sui trasferimenti di dati personali (**articolo 77**, paragrafo 4, lettere o), p) e q)) — e l'eventuale nomina di vicedirettori esecutivi.

Relazioni con i soggetti dell'Unione: il nuovo regime degli accordi di lavoro e la cooperazione con Frontex

Il Capo VI disciplina i rapporti di Europol con gli altri organismi dell'Unione. L'**articolo 79** reca le **disposizioni comuni**: Europol può concludere **accordi di lavoro** con tali organismi ai fini della cooperazione operativa generale, ma tali accordi — ai sensi del paragrafo 3 — **non possono contenere clausole sullo scambio di dati personali**, il cui trasferimento è invece autorizzato **direttamente dal regolamento**, sulla base di un criterio generale di **necessità e**

proporzionalità rispetto ai compiti del destinatario (paragrafi 6 e 7). Gli accordi di lavoro con gli organismi dell'Unione istituiti nel quadro del TFUE sono soggetti a **previa approvazione della Commissione** e a **riesame periodico**. L'**articolo 80** introduce, inoltre, un sistema automatizzato di accesso indiretto ai dati di Europol basato sul riscontro positivo/negativo ("hit/no hit"), a condizioni di reciprocità.

Gli **articoli da 81 a 90** strutturano la cooperazione con i singoli organismi: l'**EPPO** (**articolo 81**), per la quale è prevista una deroga specifica alle limitazioni di accesso ai dati, in ragione del ruolo istituzionale dell'organo nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; **Eurojust** (**articolo 82**); l'**OLAF** (**articolo 83**); l'**AMLA** (**articolo 84**); **eu-LISA** (**articolo 86**); l'**Agenzia dell'Unione europea sulle droghe** (**articolo 87**); la **FRA** (**articolo 88**); l'**Autorità doganale dell'Unione europea** (**articolo 89**); e l'**ENISA** (**articolo 90**).

Di specifico interesse ai fini del presente dossier è l'**articolo 85**, dedicato alle **relazioni con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)**. La disposizione individua due ambiti di cooperazione:

1) l'individuazione dei **movimenti transfrontalieri ad alto rischio** e delle correlate attività criminali, anche mediante l'analisi delle informazioni di viaggio contenute nei sistemi IT su larga scala dell'Unione, con Europol che fornisce a Frontex i **pertinenti indicatori di rischio**;
2) l'attuazione delle attività previste dal regolamento (UE) 2024/1356 e dal regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (regolamento EBCG), anche mediante l'impiego di personale Europol a sostegno delle verifiche nei sistemi IT su larga scala. La disposizione **non introduce un regime differenziato in materia di dati personali** rispetto alla disciplina generale dell'articolo 79, cosicché il trasferimento di dati operativi tra le due agenzie continuerà a fondarsi sul criterio generale di necessità e proporzionalità, oltre che sulla specifica base giuridica prevista dal regolamento EBCG (**articoli 68, paragrafo 5, e 90, paragrafo 2**), non modificato dalla proposta in esame.

Relazioni con i partner esterni

Il Capo VII disciplina i rapporti di Europol con i soggetti esterni all'Unione. L'**articolo 91** reca le disposizioni comuni sull'impegno esterno; l'**articolo 92** ne definisce le priorità, in coerenza con le politiche esterne dell'Unione; l'**articolo 93** istituisce un regime specifico, potenzialmente più integrato, per la cooperazione con i **paesi associati Schengen**. L'**articolo 94** disciplina il **trasferimento dei dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali**, sulla base di decisioni di adeguatezza, accordi internazionali o, in assenza di questi, autorizzazioni del consiglio di amministrazione. L'**articolo 96** aggiorna il regime dello **scambio di dati personali con parti private**, ponendo limiti stringenti — necessità, proporzionalità, valutazione caso per caso, condizioni rafforzate per i trasferimenti

verso soggetti stabiliti fuori dall'Unione — mentre l'**articolo 97** disciplina la ricezione di informazioni da persone fisiche.

Protezione dei dati

Il Capo VIII allinea il regime di protezione dei dati di Europol al regolamento (UE) 2018/1725. L'**articolo 99** riproduce, sostanzialmente immutato, il sistema di codici di valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni (i codici A-B-C-X e 1-2-3-4), estendendolo per analogia alle informazioni ricevute da organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali. L'**articolo 100** disciplina il trattamento dei dati relativi a vittime, testimoni e categorie particolari di dati personali (origine razziale o etnica, convinzioni religiose, dati biometrici, sanitari o relativi all'orientamento sessuale), ammesso solo se strettamente necessario e proporzionato, con accesso riservato al solo personale autorizzato. L'**articolo 101** fissa i termini di **conservazione e cancellazione** dei dati personali, prevedendo un riesame obbligatorio della necessità della conservazione ogni tre anni.

L'**articolo 102** istituisce un regime specifico per il trattamento dei dati personali nei progetti di **ricerca e innovazione**, incluse le attività sui sistemi di intelligenza artificiale, subordinato ad autorizzazione preventiva del direttore esecutivo. Gli **articoli 103 e 104** disciplinano gli obblighi di notifica delle violazioni di dati personali, rispettivamente alle autorità competenti e all'interessato; gli **articoli 105 e 106** i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione; l'**articolo 107** la responsabilità per la conformità in materia di protezione dei dati; l'**articolo 108** consente, in casi di comprovata urgenza operativa, l'avvio di trattamenti senza previa consultazione del GEPD, fermo l'obbligo di notifica successiva. Gli **articoli 109 e 110** istituiscono le figure del responsabile della protezione dei dati e del responsabile dei diritti fondamentali; l'**articolo 111** rende obbligatoria la formazione in materia di diritti fondamentali; gli **articoli 112 e 113** rafforzano la cooperazione tra il **GEPD** e le autorità nazionali di controllo.

Mezzi di ricorso, responsabilità e controllo parlamentare congiunto

Il Capo IX disciplina i **mezzi di ricorso**: l'**articolo 114** regola la procedura di trattamento dei reclami da parte del GEPD, mentre l'**articolo 115** reca le disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento, complementari al regolamento (UE) 2018/1725.

Il Capo X (**articoli 116 e 117**) disciplina le modalità del **controllo parlamentare congiunto** di Europol, esercitato dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali attraverso l'apposito **gruppo di controllo**, e il correlato **diritto di accesso** del Parlamento europeo alle informazioni trattate da Europol.

In particolare, l'art. 116 prevede che il Parlamento europeo controlli le attività di Europol in associazione con i parlamenti nazionali (art. 88 del TFUE), che collettivamente

costituiscono un **gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto** (*Joint parliamentary scrutiny group* o JPSG), istituito insieme dai parlamenti nazionali e dalla commissione competente del Parlamento europeo. IL JPSG esercita un **monitoraggio politico** delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche. Europol trasmette al gruppo di controllo parlamentare, a titolo informativo, **documenti** quali ad esempio **analisi strategiche** e **valutazioni della minaccia**, le **intese amministrative** concluse da Europol con gli organi e organismi dell'UE (art. 79 par. 3), il documento contenente la **programmazione pluriennale** e il **programma di lavoro annuale** di Europol (art. 73, paragrafo 1), la **relazione annuale di attività consolidata** sulle attività dell'Agenzia e le **informazioni annuali** su:

- dati personali scambiati con parti private;
- numero di casi sul numero di casi in cui Europol ha dovuto trattare dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all'allegato II;
- trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali;
- numero di casi in cui Europol ha proposto la possibilità di inserire segnalazioni informative;
- numero di progetti di ricerca e innovazione intrapresi nonché sul numero e sul tipo di casi in cui sono state trattate categorie particolari di dati personali.

Per una ricostruzione approfondita della struttura e delle attività del Gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol (JPSG), si rinvia al dossier predisposto in occasione dell'ultima riunione del Gruppo.

L'art. 117, invece, stabilisce che l'accesso del Parlamento europeo e del **gruppo di controllo parlamentare congiunto**, su richiesta del primo, alle **informazioni sensibili non classificate** trattate da (o mediante) Europol deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza adottate sulla base di principi e regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni sensibili non classificate (e classificate).

Si segnala che, rispetto alla disciplina vigente (art. 52 del regolamento Europol), nella riformulazione proposta anche il JPSG rientra tra i soggetti che possono accedere, attraverso un canale formalizzato, alle informazioni indicate, pur rimanendo l'iniziativa della richiesta in capo al Parlamento europeo.

Personale e disposizioni finanziarie

Il Capo XI (**articoli 118 e 119**) reca le norme sul personale di Europol, incluso il ricorso a **esperti nazionali distaccati**. Il Capo XII disciplina il quadro finanziario: l'**articolo 120** individua i principi e le fonti di entrata del bilancio di Europol, incluso il contributo a carico del bilancio dell'Unione; l'**articolo 121** regola la formazione e l'adozione del bilancio e della tabella dell'organico; l'**articolo 122** affida l'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo; l'**articolo 123** disciplina la contabilità, la revisione contabile e la procedura di discarico; l'**articolo 124** reca il

quadro delle regole finanziarie applicabili, consentendo altresì il sostegno finanziario alle attività di cooperazione operativa, comprese le squadre investigative comuni.

Disposizioni varie

Il Capo XIII (**articoli da 125 a 131**) reca disposizioni relative a privilegi e immunità, regime linguistico, trasparenza e accesso pubblico ai documenti, protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate, prevenzione delle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione, valutazione periodica dell'Agenzia e indagini amministrative del Mediatore europeo.

Disposizioni transitorie, modifiche di altri strumenti e disposizioni finali

Il Capo XIV (**articoli da 132 a 134**) reca le disposizioni transitorie: l'**articolo 133** sancisce la successione giuridica della nuova Europol all'agenzia istituita dal regolamento (UE) 2016/794 e stabilisce che gli **accordi di lavoro già conclusi — incluso, per quanto qui rileva, il Working Arrangement con Frontex — restano validi e si applicano fino alla rispettiva scadenza o sostituzione**; l'**articolo 134** disciplina la continuità delle attività e dei trattamenti di dati in corso.

Il Capo XV (**articoli 135 e 136**) reca le modifiche consequenziali al regolamento (UE) 2018/1726 (eu-LISA) e al regolamento (UE) 2024/982 (quadro Prüm II). Il Capo XVI, infine, reca le disposizioni finali: l'**articolo 137** disciplina l'avvio graduale delle operazioni; gli **articoli 138 e 139** le procedure per gli atti di esecuzione e delegati; l'**articolo 140** abroga il regolamento (UE) 2016/794; l'**articolo 141** ne fissa l'entrata in vigore e l'applicazione.

La proposta di regolamento su Eurojust

La proposta di regolamento consta complessivamente di **ottantasette articoli**, suddivisi in **nove capi**, oltre a **tre allegati** (l'allegato I, recante l'elenco delle forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust; l'allegato II, recante le categorie di dati personali operativi trattabili dall'Agenzia; l'allegato III, relativo ai dati concernenti i reati di terrorismo).

Istituzione, oggetto e compiti di Eurojust

Il **Capo I** (**articoli 1-5**), rubricato "**Disposizioni generali, obiettivi e compiti**", consa di **5 articoli**.

L'**articolo 1** istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), che **succede** all'Agenzia istituita dal regolamento (UE) 2018/1727.

Ne definisce altresì la **missione** in via generale, ossia sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità di sua competenza, quando queste interessino due o più Stati membri o richiedano un'azione penale su basi comuni, comprese

quelle con ripercussioni a livello di Unione. Gli **articoli 2 e 3** ne definiscono lo status giuridico e la sede (**L'Aia**).

L'**articolo 4** elenca i **compiti** di Eurojust, tra i quali viene annoverato anche il sostegno alle relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali; cooperazione stretta con **Europol**, l'**EPPO** e gli altri organi dell'Unione; assistenza alle **vittime** nei procedimenti transfrontalieri; raccolta e analisi **di conoscenze specialistiche**; e cooperazione strutturata, anche mediante accordi di lavoro, con i soggetti antifrode a tutela degli interessi finanziari dell'UE.

L'**articolo 5** individua l'ambito di **competenza** di Eurojust, che comprende le forme gravi di criminalità elencate nell'**allegato I**, i reati di competenza dell'**EPPO** e i reati strumentali o connessi a tali forme di criminalità. L'Agenzia agisce **su richiesta** delle autorità nazionali competenti, dell'EPPO o di propria iniziativa, e può prestare **assistenza** in casi che coinvolgono almeno due Stati membri, un solo Stato membro con ripercussioni a livello di Unione, oppure Stati membri e paesi terzi o organizzazioni internazionali, a determinate condizioni.

Organizzazione di Eurojust: la struttura di gestione

Gli **articoli da 6 a 15**, che aprono il **Capo II**, definiscono la struttura di governance di Eurojust. In particolare, l'**articolo 6** individua la **struttura di gestione** dell'Agenzia (consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, direttore amministrativo) e la **struttura operativa** (membri nazionali e collegio).

Gli **articoli da 7 a 12** disciplinano composizione, presidenza, riunioni, funzioni e modalità di voto del **consiglio di amministrazione** – che può tenere riunioni congiunte con quello di **Europol** (**articolo 9**, paragrafo 5) – nonché l'adozione del documento unico di programmazione (**articolo 12**).

Gli **articoli 13 e 14** istituiscono il **comitato esecutivo** a supporto del consiglio di amministrazione, disciplinandone composizione e funzioni. L'**articolo 14** regola inoltre la nomina, la proroga e la revoca del **direttore amministrativo**, mentre l'**articolo 15** ne definisce i compiti e le responsabilità nella gestione corrente dell'Agenzia.

Membri nazionali e collegio: la struttura operativa

Gli **articoli da 16 a 24** disciplinano la **struttura operativa** di Eurojust. L'**articolo 16** definisce lo status dei **membri nazionali**, distaccati da ciascuno Stato membro tra magistrati requirenti o giudicanti in servizio, mentre l'**articolo 17** ne disciplina gli **uffici nazionali**, composti da almeno un aggiunto, un assistente ed esperti nazionali distaccati, in grado di ricevere e trattare richieste urgenti **24 ore su 24, 7 giorni su 7**.

L'**articolo 18** elenca i **poteri dei membri nazionali**: **avviare**, **registrare** e **gestire** dei casi nel sistema automatico di gestione dei fascicoli; **contattare**

direttamente con le autorità nazionali competenti (anche di Paesi terzi), con Europol e con l'EPPO; **autorizzare** il trasferimento, tra l'altro, di dati personali operativi; **organizzare** riunioni di coordinamento; **partecipare** alle squadre investigative comuni; **chiedere** alle autorità nazionali competenti di avviare indagini o azioni penali ovvero di acconsentire all'istituzione di meccanismi di coordinamento con Europol; ed **emettere o eseguire**, di concerto con l'autorità nazionale competente, richieste di cooperazione giudiziaria, comprese quelle relative all'ordine europeo di indagine e ai provvedimenti di congelamento.

Gli **articoli da 19 a 24** disciplinano il **collegio**, composto da tutti i membri nazionali, responsabile delle **funzioni operative** di Eurojust e operante in **piena indipendenza** (**articolo 20**): tra queste, l'avvio e la gestione dei casi aperti di propria iniziativa. Gli **articoli 23 e 24** disciplinano l'elezione del **presidente** e del **vicepresidente** di Eurojust tra i membri nazionali e il relativo **meccanismo di compensazione** in favore dello Stato membro il cui membro nazionale sia eletto presidente.

Sostegno alla cooperazione giudiziaria, squadre investigative comuni e piattaforme di coordinamento giudiziario

Il **Capo III** è dedicato alla disciplina degli **aspetti operativi**.

L'**articolo 25** individua le modalità con cui Eurojust sostiene e potenzia la cooperazione tra le autorità competenti, tra cui l'organizzazione di riunioni e centri di coordinamento, l'assistenza nell'emissione e nell'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria e di riconoscimento reciproco, il sostegno alla prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione e la possibilità di chiedere a **Europol** un sostegno operativo o analitico. L'**articolo 26** disciplina il sostegno di Eurojust alle **squadre investigative comuni**, incluso il sostegno finanziario alle relative attività, mentre l'**articolo 27** introduce le **piattaforme di coordinamento giudiziario**, che possono essere istituite su richiesta di due o più Stati membri per sostenere indagini o azioni penali transfrontaliere particolarmente complesse.

Gli **articoli da 28 a 31** disciplinano le **attività operative di propria iniziativa**. L'**articolo 28** consente a Eurojust, in assenza di una richiesta delle autorità nazionali o dell'EPPO, di agire di propria iniziativa sulla base di informazioni fornite da Stati membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali o organismi dell'Unione, prevedendo la possibilità per i membri nazionali di richiedere alle autorità nazionali l'avvio di un'indagine o il coordinamento tra Stati membri.

L'**articolo 29** sviluppa la capacità di Eurojust di **raccogliere, preservare, analizzare e conservare le prove** dei crimini internazionali fondamentali, mentre l'**articolo 30** riguarda il **mantenimento delle conoscenze** operative sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. L'**articolo 31** istituisce i **centri di competenze di Eurojust in materia penale**,

strutture interne specializzate destinate a fornire sostegno strategico, analitico e operativo per le forme di criminalità prioritarie a livello di Unione.

Gli **articoli da 32 a 34** recano forme **ulteriori di sostegno operativo**.

L'**articolo 32** disciplina il ruolo di Eurojust quale punto di contatto per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nell'ambito del regolamento (UE) 2019/816 (**ECRIS-TCN**). L'**articolo 33** riguarda l'**assistenza alle vittime di reato** nei procedimenti penali transfrontalieri, mentre l'**articolo 34** disciplina il coinvolgimento di Eurojust, in coordinamento con **Europol**, nella piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (**EMPACT**), limitatamente alle attività che coinvolgono le autorità giudiziarie.

Gli **articoli da 35 a 42** disciplinano lo **scambio di informazioni** tra Eurojust e gli Stati membri. L'**articolo 35** istituisce, in ciascuno Stato membro, il **sistema di coordinamento nazionale Eurojust**, che comprende i punti di contatto delle reti giudiziarie e il corrispondente nazionale in materia di terrorismo. L'**articolo 36** individua le **informazioni** che le autorità nazionali competenti sono tenute a trasmettere a Eurojust, incluse quelle relative a specifiche categorie di reati gravi (tratta di esseri umani, abuso o sfruttamento sessuale anche di minori, traffico di stupefacenti, corruzione, riciclaggio, criminalità informatica, tra gli altri) e ai conflitti di giurisdizione, mentre l'**articolo 37** disciplina, con un regime rafforzato, lo **scambio di informazioni sui casi di terrorismo**.

Gli **articoli da 38 a 40** riguardano, rispettivamente, le informazioni trasmesse da Eurojust alle autorità nazionali, lo scambio operativo tra il personale autorizzato dell'Agenzia e gli Stati membri, e la **comunicazione digitale sicura** tramite il sistema informatico decentrato basato sui punti di accesso **e-CODEX**. L'**articolo 41** istituisce il **sistema automatico di gestione dei fascicoli**, strumento centrale per il trattamento dei dati personali operativi, la gestione e il coordinamento delle indagini e l'individuazione dei collegamenti tra procedimenti transfrontalieri; l'**articolo 42** ne disciplina le modalità di gestione delle informazioni, incluso l'accesso da parte dei membri nazionali, dei magistrati di collegamento e del personale autorizzato.

Trattamento delle informazioni e protezione dei dati

Il **Capo IV** (**articoli da 43 a 53**) reca il quadro in materia di **protezione dei dati** applicabile a Eurojust, allineato al regolamento (UE) 2018/1725.

Gli **articoli 43 e 44** disciplinano, rispettivamente, il trattamento dei **dati personali amministrativi** e delle **categorie di dati personali operativi** che l'Agenzia può trattare — relative a persone sospettate, condannate, vittime o altre parti del procedimento, secondo le categorie elencate nell'**allegato II**. L'**articolo 45** fissa i **termini di conservazione** dei dati personali operativi, ancorati alla

prescrizione dell'azione penale o alla definitività della decisione giudiziaria, con un riesame periodico obbligatorio ogni tre anni.

Gli **articoli da 47 a 49** disciplinano il **diritto di accesso** dell'interessato ai propri dati e le relative limitazioni, nonché il diritto di limitazione del trattamento. Gli **articoli 50 e 51** istituiscono, rispettivamente, la figura del **responsabile della protezione dei dati** e l'obbligo di notifica delle violazioni di dati personali alle autorità interessate. Gli **articoli 52 e 53** disciplinano la cooperazione tra il **Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)** e le autorità di controllo nazionali e la ripartizione delle **responsabilità** in materia di protezione dei dati tra Eurojust e gli Stati membri o gli organismi che hanno fornito le informazioni.

Disposizioni comuni sulle relazioni con i partner e sistema hit/no hit

Il **Capo V**, sezione 1 (**articoli 54 e 55**), reca le **disposizioni comuni** sui rapporti di Eurojust con i propri interlocutori istituzionali e internazionali.

L'**articolo 54** consente all'Agenzia di instaurare relazioni di cooperazione con istituzioni, organi e organismi dell'Unione nonché con autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche mediante **accordi di lavoro** che – analogamente a quanto previsto per Europol – non possono in sé costituire base per lo scambio di dati personali. L'**articolo 55** disciplina il sistema automatizzato di riscontro **positivo/negativo (hit/no hit)**, che consente agli altri organi e organismi dell'Unione un accesso indiretto, a condizioni di reciprocità, alle informazioni detenute da Eurojust.

Gli **articoli da 56 a 59** (sezione 2) disciplinano i rapporti con i principali interlocutori istituzionali. L'**articolo 56** definisce i rapporti privilegiati tra Eurojust e la **Rete giudiziaria europea**, il cui segretariato fa parte del personale dell'Agenzia, nonché il sostegno alle altre reti giudiziarie specializzate operanti nel settore della cooperazione penale.

Di specifico rilievo è l'**articolo 57**, dedicato alle **relazioni con Europol**. Stabilisce che le due Agenzie concludono un **accordo di lavoro**, soggetto a riesame periodico, e possono istituire **meccanismi di coordinamento**, incluse piattaforme operative comuni, per sostenere il coordinamento strategico e operativo nelle indagini penali transfrontaliere; Eurojust può inoltre chiedere a Europol la comunicazione di informazioni e analisi, lo svolgimento di analisi operative e controlli incrociati con le sue banche dati, e coopera con l'Agenzia anche in materia di indagini digitali e accesso transfrontaliero alle prove elettroniche.

L'**articolo 58** disciplina le **relazioni con l'EPPO**, imperniate su riunioni periodiche tra il presidente di Eurojust e il procuratore capo europeo, sullo scambio tempestivo di informazioni e sul sostegno di Eurojust all'EPPO nei casi che coinvolgono Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata o che richiedono cooperazione con paesi terzi; l'EPPO distacca presso Eurojust un **ufficiale di collegamento** con accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli. L'**articolo 59** regola infine le relazioni con

OLAF, Frontex, AMLA e la futura **Autorità doganale dell'UE**, per ciascuno dei quali sono previste modalità di cooperazione stabilite mediante accordi di lavoro o disposizioni specifiche di raccordo.

Gli **articoli da 60 a 64** disciplinano la **cooperazione internazionale** di Eurojust. L'**articolo 60** consente all'Agenzia di instaurare relazioni con autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali e di adottare, ogni quattro anni, una **strategia di cooperazione**. Gli **articoli 61 e 62** disciplinano, rispettivamente, il distacco di **ufficiali di collegamento** di Eurojust presso paesi terzi e l'accoglienza presso l'Agenzia di **magistrati di collegamento** di paesi terzi o organizzazioni internazionali. Gli **articoli 63 e 64** regolano infine i **punti di contatto** distaccati presso Eurojust o basati in paesi terzi, precisando che questi ultimi, a differenza dei magistrati di collegamento, non hanno accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli né ai dati personali operativi detenuti dall'Agenzia.

Bilancio

Il **Capo VI** (**articoli da 65 a 70**) disciplina la **stesura e la struttura del bilancio**. L'**articolo 65** regola la procedura annuale di formazione del bilancio, mentre gli **articoli 66** e **67** ne disciplinano, rispettivamente, la **struttura** e le fonti di entrata e l'esecuzione. L'**articolo 68** disciplina la **rendicontazione e il discarico** e gli **articoli 69 e 70** recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie generali e le misure di **prevenzione e contrasto delle frodi**, con il coinvolgimento di **OLAF** e **Corte dei conti**.

Personale

Il **Capo VII** (**articoli 71 e 72**) reca le disposizioni generali sul **personale** di Eurojust, posto sotto l'autorità del direttore amministrativo, e sul ricorso a **esperti nazionali distaccati** e ad altro personale non impiegato direttamente dall'Agenzia.

Valutazione, rendicontazione e coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali

Il **Capo VIII** (**articoli 73 e 74**) disciplina il **coinvolgimento delle istituzioni dell'Unione e dei parlamenti nazionali** e la **valutazione** periodica di Eurojust. L'**articolo 73** prevede che l'Agenzia trasmetta la propria relazione annuale consolidata al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali.

L'**articolo 74** prevede infine una **valutazione** delle prestazioni dell'Agenzia da parte della Commissione entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni cinque anni, un esercizio su due dei quali comprende una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Agenzia stessa.

Disposizioni generali e finali

Il **Capo IX** (**articoli da 75 a 87**) reca le disposizioni generali e finali. Gli **articoli da 75 a 81** disciplinano, rispettivamente, privilegi e immunità, regime linguistico, obblighi di **riservatezza** – estesi a membri nazionali, personale ed esperti nazionali

distaccati – condizioni di riservatezza dei procedimenti nazionali, **trasparenza** e accesso pubblico ai documenti, norme di sicurezza sul trattamento delle informazioni classificate e sensibili non classificate, e indagini amministrative del Mediatore europeo. L'**articolo 82** disciplina il regime di **responsabilità** contrattuale ed extracontrattuale di Eurojust, incluso il rimborso da parte dello Stato membro dei danni causati da un membro nazionale nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18. L'**articolo 83** rinvia a un **accordo di sede** con i Paesi Bassi, mentre l'**articolo 84** disciplina la procedura di comitato per l'adozione degli atti di esecuzione.

Gli **articoli 85 e 86** recano, rispettivamente, l'**abrogazione** del regolamento (UE) 2018/1727 e le **disposizioni transitorie**, che assicurano la continuità dei mandati dei membri nazionali, del presidente e del vicepresidente, del direttore amministrativo e del responsabile della protezione dei dati già in carica, nonché la validità degli accordi di cooperazione e di lavoro già conclusi da Eurojust fino alla loro scadenza, modifica o sostituzione. L'**articolo 87**, infine, ne fissa l'**entrata in vigore** al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La base giuridica della proposta di regolamento su Europol è costituita dall'articolo 87, par. 2 del **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire **misure** riguardanti:

a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

La base giuridica è altresì costituita dall'art. 88 (TFUE), secondo cui Parlamento europeo e Consiglio determinano la **struttura**, il **funzionamento**, la **sfera d'azione** e i **compiti** di Europol. Tali compiti possono comprendere:

a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

La base giuridica della proposta di regolamento su Eurojust è costituita dall'art. 85 del TFUE secondo cui Parlamento europeo e Consiglio determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

Sussidiarietà

Per quanto riguarda l'iniziativa di modifica del regolamento Europol, la relazione illustrativa della proposta, e più approfonditamente la valutazione di impatto nonché la griglia di sussidiarietà ("subsidiarity grid") che la accompagnano, illustra le motivazioni che rendono **necessario** un intervento a livello dell'UE.

In particolare, la Commissione specifica che le questioni affrontate dalla proposta hanno carattere **intrinsecamente transfrontaliero** e non possono essere efficacemente affrontate dagli Stati membri agendo **isolatamente**.

La Commissione osserva che le forme più gravi e organizzate di criminalità hanno oggi natura **prevalentemente transnazionale** ed operano sfruttando la **frammentazione** delle informazioni e delle capacità a livello nazionale. Ciò limita la **visibilità** degli Stati membri sulle attività criminali e la loro capacità di condurre indagini efficaci oltre i confini nazionali.

Sebbene le **autorità nazionali** restino responsabili delle **indagini** e dell'attività di contrasto, solo l'azione a livello dell'UE può effettivamente collegare le informazioni, sostenere risposte operative coordinate e fornire capacità analitiche e tecnologiche avanzate che richiedono economie di scala.

Secondo la Commissione, il **valore aggiunto** dell'azione a livello dell'UE nel ruolo di Europol quale unico soggetto in grado di aggregare e analizzare informazioni provenienti da più giurisdizioni, costruendo un quadro di intelligence criminale a livello unionale che nessuno Stato membro potrebbe elaborare da solo.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento su Eurojust, la relazione illustrativa della proposta, e più approfonditamente la valutazione di impatto nonché la griglia di sussidiarietà ("subsidiarity grid") che la accompagnano, chiariscono che un intervento a livello UE è **necessario**, poiché la portata e la complessità delle indagini transfrontaliere rendono indispensabile un **coordinamento unionale** tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale e quelle giudiziarie.

Sul piano del **valore aggiunto** dell'azione a livello dell'UE, la Commissione osserva che le funzioni dell'Agenzia, essendo per loro natura **transnazionali**, non possono essere svolte a livello degli Stati membri in modo efficace.

Proporzionalità

Nella relazione illustrativa della proposta di regolamento su Europol, e più approfonditamente nella valutazione di impatto nonché nella griglia di sussidiarietà ("subsidiarity grid") che la accompagnano, la Commissione osserva che il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si concentra sugli aspetti che non possono essere affrontati efficacemente dai soli Stati membri, ossia la creazione di un quadro di intelligence criminale a livello UE, il rafforzamento del sostegno operativo transfrontaliero e lo sviluppo di capacità tecnologiche condivise. Al contempo, la proposta la responsabilità degli Stati membri per le attività di contrasto e mantiene fermo il principio secondo cui Europol non dispone di poteri coercitivi.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento su Eurojust, la relazione illustrativa, e più approfonditamente la valutazione di impatto nonché la griglia di sussidiarietà ("subsidiarity grid") che accompagnano l'iniziativa, chiariscono che il principio di proporzionalità è rispettato in quanto l'iniziativa integra un **intervento mirato**, concentrandosi sui **miglioramenti strutturali** e **operativi** senza andare oltre il ruolo di sostegno e coordinamento dell'Agenzia.

Per entrambe le proposte, quanto alla scelta dell'**atto giuridico**, la Commissione precisa di aver scelto il **regolamento** perché garantisce certezza del diritto e un'applicazione uniforme in tutta l'UE; inoltre, è lo strumento individuato dal Trattato per definire struttura, funzionamento, sfera d'azione e compiti sia di Europol che di Eurojust.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Entrambe le proposte sono esaminate seguendo la **procedura legislativa ordinaria**.

Al Parlamento europeo entrambe le proposte sono state assegnate alla Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni (**LIBE**).

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame della proposta di regolamento su Europol risulta avviato dal Senato ceco, dal Bundestag, dal Bundesrat e dai parlamenti di Danimarca, Finlandia, Svezia, Irlanda e Lituania.

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame della proposta di regolamento su Eurojust risulta **avviato** dal Senato ceco, dal Bundestag, dal Bundesrat e dai parlamenti di Danimarca, Finlandia, Svezia, Irlanda e Lituania.

Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.